



**AGENZIA DELLE DOGANE  
E DEI MONOPOLI**

Roma, 27/10/2016

*Protocollo:* 121620 R.U.

Alle Direzioni interregionali, regionali e  
interprovinciale di Bolzano e Trento  
– loro sedi -

*Rif.:*

Agli Uffici delle dogane  
– loro sedi -

*Allegati:*

e, p.c. : alla Direzione centrale antifrode e  
controlli  
– sede -

**OGGETTO:** Sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 07/04/2016 resa nelle cause riunite C-186/14 P e C-193/14 P. Istanze di rimborso dazio antidumping riscosso ai sensi del Regolamento (CE) n. 926/2009 (importazioni di determinati tubi senza saldatura, di ferro o di acciaio, originari della Repubblica popolare cinese).

È stato segnalato alla scrivente che vari operatori hanno presentato presso alcuni Uffici delle dogane istanze volte ad ottenere il rimborso degli importi versati a titolo di dazio antidumping a fronte di dichiarazioni di importazione di tubi senza saldatura, di ferro o di acciaio, originari della Repubblica popolare cinese.

La richieste sono motivate:

- dall'intervenuta sentenza della Corte di giustizia indicata in oggetto che ha confermato la sentenza del Tribunale dell'Unione europea del 29-01-2014 (causa: T-528/09) con la quale quest'ultimo, accogliendo la domanda della ditta Hubei Xinyegang Steel Co. Ltd, ha annullato il Regolamento (CE) n. 926/2009 citato in oggetto, nella parte in cui impone dazi antidumping sulle esportazioni di prodotti fabbricati da detta ditta cinese e dispone la riscossione dei dazi provvisori istituiti su tali esportazioni;
- dalla pubblicazione su TARIC della conseguente modifica (abolizione del dazio antidumping per la suddetta ditta cinese).

Le istanze di rimborso sono state formulate dagli operatori, in alcuni casi ai sensi dell'art. 117 del Regolamento (UE) n. 952/2013 del 09/10/2013 (codice

doganale dell'Unione), in altri ai sensi dell'art. 120 del codice doganale dell'Unione (CDU).

Sono emerse perplessità anche riguardo alla possibilità che le stesse debbano essere trattate ai sensi dell'art. 119 del CDU.

Sulle citate questioni è stata interpellata la D.G. Taxud della Commissione europea (CE) che ha fornito riscontro con nota prot Ref. Ares(2016)6131592 - 26/10/2016.

Sulla base dei chiarimenti forniti dall'Esecutivo dell'UE:

1. si evidenzia che, essendo la sentenza in oggetto direttamente esecutiva in quanto definitiva, la CE non emetterà alcun Regolamento che disciplini il modus operandi per l'esecuzione della sentenza stessa;
2. si dispone che gli Uffici, tenendo in debita considerazione le disposizioni di cui all'art. 121 del CDU, dovranno concedere i rimborsi dei dazi in discorso ex art. 117 dello stesso CDU, in quanto, a partire dal momento della invalidazione del Regolamento citato in oggetto, detti dazi possono essere considerati applicati in eccesso (non legalmente dovuti).

In proposito, si ricorda che è obbligatoria l'emissione da parte dei competenti Uffici delle dogane delle decisioni di rimborso, previste dall'art. 22 del CDU, utilizzando il relativo modello fac-simile (modello di decisione REP) pubblicato sul portale ITA.CA. (in allegato alla nota delle scrivente prot. n. 118768 R.U. del 21/10/2016) da compilare secondo le prescritte istruzioni.

Si coglie l'occasione per segnalare che, in senso generale e salvo diverse disposizioni, ogniqualvolta vengono emesse sentenze della specie da parte dei giudici dell'UE che aboliscono dazi antidumping, gli Uffici devono trattare ai sensi dell'art. 117 del CDU le eventuali istanze di rimborso presentate dagli operatori, e concedere il rimborso (tenendo in debita considerazione le disposizioni di cui all'art. 121 del CDU) solo ed esclusivamente nel caso in cui tali sentenze siano divenute definitive e siano state apportate le conseguenti modifiche alla TARIC da parte dei competenti servizi della CE.

Sarà cura di codeste Direzioni vigilare sulla corretta applicazione delle presenti direttive non mancando di segnalare eventuali difficoltà operative.

*Il Direttore Centrale*  
dott.ssa Cinzia Bricca

firmato digitalmente